RELAZIONE

DI

ALCUNI ACCIDENTI

OCCORSI

NELLA SIRIA

PRESSO LA

NAZIONE MARONITA,

E Provvedimenti sopra di essi presi

DALLA

SANTA SEDE APOSTOLICA.





AL LETTORE.



Ra quante materie debbono principalmente interessare la cura di chi scrive, e l'attenzione di chi è per leggere, niuna è a mio credere tanto importante, quanto quella, che concerne la cognizione delle cose nella Chiesa di Dio accadute. La Provvidenza Divina, che fin dal principio indirizzò tutte le cose allo stabilimento della medesima, ha voluto, che la storia di questa, nell' oscurità di tante altre cose, più chiara sempre a noi si conservasse. Or essendo questa Chiesa universale in molte particolari Chiese distinta, che l'intero Corpo costituiscono, il bene di ciascheduna di esse meritamente reputar si dee al Corpo tutto appartenere. Delle Chiese poi particolari quella tra le Orientali Nazioni detta de' Maroniti, essendo già per se stessa molto considerabile sì per aver fiorito con rari esempj di pietà, sì per essersi da longo tempo fino a' giorni nostri conservata pura, ed illibata tra mezzo all'empio culto di barbara gente, a cui soggiace; merita poi essere in modo speziale considerata per quello, che in essa in questi ultimi tempi è avvenuto. E tra le altre cose la celebrazione di un Sinodo Nazionale tenuto in quella, da sì grande spazio di tempo non prima celebrato; le tante controversie sopra di quello insorte; le forti opposizioni degli avversarj; lo scisma nato di poi per l'elezione fatta da' Vescovi Maroniti di due Patriarchi (caso il più pregiudiziale ad una Chiesa); tutti questi accidenti gravissimi danni, e lagrimevole esito a quel Popolo minacciavano, se la Divina Provvidenza in questo tempo appunto non avesse dato alla Chiesa sua un tal Pastore, il quale colla sua provida, e dotta mente regolò sì difficili affari, felicemente compose le controversie, ed apprestò a tanti mali opportuno rimedio. Le quali cose tutte ben meritando, che ne restasse memoria,

acciò

acciò in un qualche consimil caso (che Iddio non permetta) servir potesse di specchio, e regolamento; Persona, che per la sua Carica in questi affari ebbe incombenza, ha creduto far cosa utile, ed accetta a molti, di registrare quanto in questa congiuntura fu dall'una e dall'altra parte operato. Chi scrive dunque, quando conseguisca il suo intento, altro in ciò non desidera, che la maggior gloria di Dio, ed il bene della Chiesa. Vivi felice.



RELAZIONE.



LA Nazione Maronita, che si ritrova nel Monte Libano nella Siria, e qual altra Rosa tra le spine, vien da Gente infedele, Scismatica, ed Eretica di diverse Sette, da per tutto circondata, siccome da tanti secoli ha professato la Fede Cristiana, così verso del Romano Pontefice ha pur mostrato un'intera subordinazione, venendo inoltre governata da un Patriarca, quale s'intitola Antiocheno de' Maroniti, e si conferma dalla Sede Apostolica. Quindi ben chiaramente riconoscesi per falsa l'opinione di coloro, i quali vogliono, esser la stessa Nazione derivata da un Eretico per nome Marone; quando in fatti la vera origine, e denominazione di essa, non già all'Eretico Marone ascrivesi, ma bensì al Monaco S. Marone, che ad un Monistero di Monaci presiedette; come presso del Cardinal Baronio *Tom. VII. Annal. anno Christi* 518. *num.* 49. ocularmente osservasi: dove appunto riporta egli il Sinodo Costantinopolitano congregato contro degli Eretici Eutichiani, in cui a tal proposito trovasi in primo luogo la seguente sottoscrizione *Alexander Archimandrita Monasterii Sancti Maronis*.

Nel Concilio poi Lateranense V. sotto Papa Leone X. comparvero gl'Inviati dal Patriarca Maronita con un mandato per fare la professione della Fede, ed altresì per riconoscere il Sommo Pontefice in quel tempo regnante, cui promisero continovamente la loro ubbidienza, conforme distesamente rapportasi presso il Labè *Tom.* 14. *Conciliorum*.

Inoltre si ha ancora, che il Pontefice Clemente VIII. nell'Anno 1596. inviasse per Ablegato al Patriarca, e Nazione Maronita il Padre Girolamo Dandini della Compagnia di Gesù, quale ricevuto con sommo onore, trattò poscia col Patriarca di rimediare ai molti disordini, che presso i suddetti Nazionali Maroniti erano insorti circa l'osservanza de' loro riti, e di sedar parimente altri suscitati motivi di somiglianti controversie.

Con tutto ciò sendosi successivamente, e massime in questi ultimi tempi, risvegliati in detta Nazione varj altri sconcerti intorno all'osservanza dell'Ecclesiastica Disciplina; e non potendovisi così facilmente opporre, e rimediare da per se solo il Patriarca

Giuseppe, stimò saviamente, esser d'uopo ricorrere all'autorità di questa Santa Sede; come ben fece di fatto con una sua lettera in data delli 28. Luglio 1734., che sottoscritta da quattro Arcivescovi, e cinque Vescovi inviò poi a Papa Clemente XII., affinchè a tal'effetto benignamente si degnasse d'inviare colà un Visitatore Apostolico, che colla sua prudenza, col suo ajuto, e col suo zelo potesse così da vicino apprestare alle cose occorrenti quel più sicuro, e meglior rimedio, che forse pur troppo malagevole riuscito sarebbe da lontano.

Nella qual lettera però veniva particolarmente supplicata la Santità Sua a rifletter soprattutto, che, se il richiesto Visitatore Apostolico fosse di altra lingua, o Nazione diversa dalla Maronita, con difficoltà, e non così bene, potrebbe giovar loro ne' mali presenti; ed a quest'unico buon fine venivale suggerito, esser molto a proposito Monsig. Giuseppe Simone Assemanni, Custode vigilantissimo della Biblioteca Vaticana, e Prelato familiare della medesima Santità Sua, uomo per altro di singolar dottrina, della stessa Nazione, e perciò prattico in modo particolare de' Riti della Chiesa Maronita: sicchè questo si degnasse la Santa Sede di spedir loro nelle emergenti calamità.

In virtù dunque della suddetta lettera, che fu presentata alla Sagra Congregazione di Propaganda, emanò da questa sotto il dì 24. Luglio 1735., a relazione del Cardinal Zondadari Ponente, un Decreto, con cui essa Congregazione, attesa l'istanza del prefato Patriarca, e Vescovi, consultò, che la Santità Sua potesse mandare il richiesto Assemanni come Ablegato Apostolico, quale unitamente col riferito Patriarca, Arcivescovi, e Vescovi operasse, e disponesse tutto ciò, che utile, e necessario a lui paresse per ristaurare la sopraddetta Disciplina Ecclesiastica; e qualor bisognasse convocare a tal'effetto un Sinodo Nazionale di tutti gli Arcivescovi, Vescovi, e Clero sì Secolare, che Regolare, si gli desse la facoltà di poter ciò fare, e di poter similmente in esso Sinodo l'Ablegato Apostolico assieme col Patriarca, Arcivescovi, e Vescovi risolver quel tanto, che da loro venisse veramente riconosciuto necessario per un'ottimo, ed opportuno riparo agli rappresentati sconcerti: con questo però, che, occorrendo qualche grave particolarità, se ne dovesse indispensabilmente dar parte alla Santa Sede, affinchè da questa unicamente venisse decisa, e giudicata.

Emanato un simil Decreto, non ricusò Papa Clemente XII. di benignamente approvarlo sotto il citato giorno delli 24. Luglio suddetto: anzi, a tenore del medesimo, si compiacque di ordinare in appresso la spedizione de' Brevi seguenti; cioè uno diretto a Monsig. Assemanni, in cui dichiaravasi Ablegato della Santa Sede alla Nazione Maronita colle solite facoltà, e specialmente di congre-

gregare un Sinodo Nazionale di detta Nazione coll'intervento del Patriarca, Arcivescovi, e Vescovi, coll'assistenza, e suffragio di esso Ablegato, e colla sopranominata preservativa, che, occorrendo in questo Sinodo, com'anche fuori del medesimo, cose di grave momento, se ne dovesse, per l'opportuno, e necessario rimedio, alla Santa Sede ricorrere, e solo ad essa riserbarne la decisione.

L'altro Breve fu spedito al Patriarca Giuseppe, con cui non solo ragguagliavasi della destinazione dell'Assemanni per Ablegato della Sede Apostolica, ma (quando ne fosse riconosciuto il bisogno) concedevaglisi anche la facoltà di congregare un Sinodo Nazionale di Arcivescovi, Vescovi, e Clero tanto Secolare, come Regolare, con questo però, che vi dovesse intervenire l'Ablegato Apostolico coll'autorità di dare in esso il suo Voto.

Altro Breve simile si mandò agli Arcivescovi, e Vescovi di detta Nazione Maronita, con cui parimente veniva loro significata la deputazione dell'Apostolico Ablegato fatta già in persona del sovracitato Monsig. Giuseppe Simone Assemanni Custode della Biblioteca Apostolica Vaticana, e Prelato domestico del Papa.

Munito in somma di altri Brevi, portossi finalmente il destinato Apostolico Ablegato con tutta buon'armonìa di questa Santa Sede, che lo mandava, nel Monte Libano, dove, tanto dal Patriarca, come dagli Vescovi, e Popolo della Nazione Maronita, fu con somma venerazione accolto, e ricevuto. Indi poi a non molto tempo dopo il suo arrivo, riconoscendo il Patriarca, esservi positivo bisogno di convocare un Sinodo Nazionale, per ovviare in meglior modo agli di sopra divisati sconcerti, convocollo egli medesimo nella maniera seguente = *Josephus Divinâ Gratiâ Patriarcha Antiochiæ, ac totius Orientis, consentiente, ac approbante R. P. D. Josepho Assemanno, Summi Romani Pontificis, & Sedis Apostolicæ Ablegato &c. Datum in Monasterio de Loaysa in Regione Chosroenensi die* 28. *Septembris Anno Domini* 1736. *Cum subscriptione Patriarchæ, & Ablegati Assemanni*. Detta convocazione fu diretta *RR. DD. Nostris Fratribus Archiepiscopis, Episcopis, ac Dilectis Filiis Ordinum Monasticorum Abbatibus, Missionariis Latinis, Archipresbyteris, Monasteriorum Præfectis, Sacerdotibus, Clericis, & Monachis, Nobilibus Viris, Principibus, Magnatibus, & Universo Populo fideli, pro convocatione Synodi in Monte Libano in Regione Chosroenensi in Ecclesia Deiparæ de Loaysa Monachorum Congregationis Montis Libani, pro die Dominicâ* 30. *Septembris, quam quidem Synodum celebrare statuimus pro executione Ecclesiasticorum mandatorum, quæ Sanctissimus Dominus Noster Papa Clemens XII. Pontifex Maximus Nobis injunxit*.

Sendosi già celebrato il detto Sinodo, fu posta in fine di esso la seguente particola: *Cæterùm pro Nostrâ reverentiâ, & submis-*

fione in Sanctam Catholicam Romanam Ecclesiam, quae Columna, & firmamentum est veritatis, omniumque Ecclesiarum Mater, & Magistra, has easdem Constitutiones Nostras omnes, & singulas, una cum adjunctis Appendicibus, mutandas, corrigendas, emendandas, & confirmandas, humillimè, & obsequentissimè submittimus Apostolicae Supremae Auctoritati Sanctissimi Patris, & Domini Nostri Clementis Divinâ Providentiâ Papae XII., Summi Romani Pontificis, Petri Apostolorum Principis Successoris, & Vicarii in Terris Domini Dei, ac Salvatoris Nostri Jesu Christi, cui unà cum Patre, & Spiritu Sancto honor, laus, & gloria in secula seculorum. Amen.

Si terminò poi questo Sinodo colla sottoscrizione del Patriarca, dell'Ablegato suddetto, degli Arcivescovi, degli Vescovi, e di altri del Clero Secolare, e Regolare, ed altresì dei Missionarj, che v'intervennero, come dal Rogito del Notaro pubblico, sotto il dì 3. di Ottobre dell'anno sovraccitato, riconosceši.

In oltre, diviso lo stesso Sinodo in tre Tomi, due de' quali contenevano gli Atti, e Decreti, ed il terzo le addizioni di alcune Ordinazioni fuori di esso, ma bensì al medesimo confacenti, fu dal detto Monsig. Assemanni trasmesso alla Sagra Congregazione di Propaganda, e supplicato *eodem tempore* per la conferma Apostolica; sendosi ancora scritte a quest'istesso effetto lettere dal Patriarca, e dagli Arcivescovi, dirette a Clemente XII., che parimente supplicavano per l'approvazione di detto Sinodo. Lo che per altro non potè allora effettuarsi, stante l'occorsa morte di esso Pontefice Clemente XII., con un ben lungo Conclave in appresso, che durò Mesi, e Mesi replicati; finalmente poi, eletto che fu a pieni Voti il Sommo Pontefice regnante sotto il dì 17. Agosto 1740., non si mancò (dopo esser però passato qualche tempo dalla sua Creazione) di riferirgli l'affare circa l'approvazione di detto Sinodo: sicchè, informatane appieno la Santità Sua, dispiacquele non poco, per lo zelo grande, che ella ha, di non esserne stata più presto ragguagliata; onde stimò, doversi subito inviar lettere sì al Patriarca, che agli Arcivescovi, e Vescovi, per far conoscere a tal Nazione, tanto divota alla Sede Apostolica, di non esser questa punto tarda in compiacerle: il tenore delle quali lettere si è giudicato bene di riportare quivi brevemente epilogato, affinchè nulla manchi di quanto diligentemente, e precisamente fu operato per ordine della Santità Sua in simile occasione.

Estratto

Estratto della Lettera

A Monsig. Giuseppe Pietro Gazeno Patriarcha Antiocheno de' Maroniti.

24. *Giugno* 1741.

I. SUl principio di questa Lettera lodavasi primieramente la subordinazione, e rassegnazione, tanto del Patriarca, quanto di tutta la Nazione Maronita, al Sommo Pontefice Romano, come in fatti per tale fu riconosciuta dalla Santa Sede nella sommissione, con cui le inviarono il Volume del mentovato Sinodo, con la dichiarazione in fine di attenderne dalla medesima l'approvazione, e conferma.

II. Si soggiugneva, che il Pontefice Clemente XII., contento allora oltre modo di questa loro ubbidienza, avea con somma premura rimesso l'esame dell'affare alla detta Congregazione, e che nel mentre essa Congregazione cominciava ad ordinare le cose necessarie per la discussione dello stesso affare, era stato interrotto il negozio per la sopraggiunta morte della Santità Sua.

III. Che la lunga vacanza della Sede, le consuete ancor ben lunghe Funzioni nella creazione del nuovo Pontefice, e le spedizioni di molti gravi, e varj negozj, rimasti pur'in dietro per l'addotto motivo, aveano fino a tal tempo sospeso il proseguimento dell'opera già intrapresa.

IV. Che per altro erasi con impegno riassunto l'affare, e commessane la cura a Persona idonea, affinchè usasse in ciò le dovute, e consuete diligenze.

V. Diceasi di più, che, in quanto alle difficoltà promosse dall'Inviato dal Patriarca, tanto circa la legitima convocazione del Sinodo, quant'anche circa i tre controversi Decreti, avea la Congregazione, per ordine del Papa sù di ciò tenuta, giustamente considerato, che, trattandosi di un Sinodo, non già Diocesano, ma Nazionale, quale richiedeva la conferma Apostolica, perchè avesse il suo vigore, si dovessero perciò, non solo attentamente esaminare i menzionati punti, mà premettere altresì una piena, ed esatta discussione di quanto in generale appartenevasi a detto Sinodo.

VI. Che erano di già stati deputati Soggetti ben capaci, per maggior intelligenza, e pratica delle cose da trattarsi, quali fin dallora aveano di già posto mano all'opera, affine di proporre in breve l'affare nelle dovute forme, per poi discutersi, se vi fosse luogo in tutto, o in parte alla conferma del Sinodo.

VII. Che la Sagra Congregazione, anche coll'oracolo del Papa, signi-

ſignificava al Patriarca tutto queſto, acciocchè da eſſo chiaramente ſi riconoſceſſe la premura tanto della Santità Sua, come degli Eminentiſſimi Signori Cardinali, di coadiuvare a quanto, sì dal Patriarca medeſimo, che dall'Ablegato Apoſtolico, e da altri inſieme, opravaſi con zelo intorno al Sinodo, e riforma della Nazione.

VIII. Che, terminatane la reviſione, ſarebbeſi operato con tutta ſollecitudine, per far quello, che *in Domino* ſi foſſe riconoſciuto di dovere per la ſuddetta conferma.

IX. Che, rimanendo così ſoſpeſe le coſe, ſi ſoſpendeſſe ancora l'eſecuzione de' Sinodali Decreti, nè s'innovaſſe coſa alcuna intorno alli medeſimi, finattantochè la Santa Sede non ne pronunziaſſe il ſuo giudizio; e che intanto reſtaſſe il tutto nello ſtato di prima, che detti Decreti foſſero fatti.

X. Che queſti ſentimenti il Patriarca gli doveſſe comunicare agli altri ancora della ſteſſa Nazione.

XI. S'imponeva a tutti di preſtare in tanto la dovuta riverenza alla dignità del Patriarca.

XII. Eſortavaſi finalmente il medeſimo Patriarca ad uſare verſo de' Veſcovi, e ſuoi Sudditi tutto quel paterno amore, e clemenza, che richiedevaſi per la concordia, e buon'armonìa degli animi, com'anche a moſtrare un'ottimo eſempio tanto neceſſario ai Paſtori ſpezialmente in quelle Parti.

Eſtratto

Di altra Lettera ſcritta ai Monſig. Arciveſcovi, e Veſcovi della Nazione Maronita.

24. Giugno 1741.

IN queſta Lettera non altro faceaſi, che riepilogar brevemente quel tanto ſi ſcriſſe al Patriarca, adducendoſi ſimilmente le ſcuſe della tardanza ſeguita circa l'affare del Sinodo, e gl'impedimenti, che ne furono la cagione: in oltre ſi aſſicurava loro la premura, che, tanto la Congregazione, quanto la Santa Sede, ha di ſecondare le di loro brame; onde ſi aſteneſſero frattanto da ogni innovazione, e finalmente eſortavanſi ad una ſincera armonìa, e fraterna unione, per conſervare la pace, e'l buon'eſempio, particolarmente ne' Paeſi degl'Infedeli.

In appreſſo ſi deputò dal Sommo Pontefice una Congregazione particolare dei Signori Cardinali di Propaganda Fide per il Voto, ſe ſi doveſſe dare la conferma di eſſo Sinodo, atteſe le oppoſizioni fatte dal medeſimo Patriarca, e da alcuni Veſcovi circa

circa il non esser stato legitimamente adunato, e pubblicato col Voto necessario de' Congregati, sul mero supposto, che fosse stato compilato solamente a proprio giudizio, e piacere dell'Ablegato, e poscia proposto alli Congregati, affinchè dovessero approvarlo come per ordine della Santa Sede; e di più, che vi fossero inseriti tre Canoni, che sono come di sotto.

Propostosi per tanto un simile affare nella già detta Congregazione Particolare, Ponente il Sig. Cardinal Rezzonico, fu rescritto — *Dilata* —, e questo sul motivo, che, trattandosi di un Sinodo Nazionale, non si dovesse stare ai soli dubbj proposti dalle Parti per loro interesse in alcuni Canoni, ma dovesse bensì esaminarsi l'intero Sinodo con tutti i contenuti Decreti, acciocchè, riconosciuti dalla Santa Sede, potesser poi o esser confermati, ed approvati, ovvero tolti, e rigettati; che perciò un tal'esame deve sempre commettersi a' Revisori di scienza particolare, mentre si tratta di legge, non già per una Diocesi, ma per una Provincia, e Nazione intera: costumandosi il contrario solamente ne' Sinodi Diocesani; poichè questi non hanno necessità di approvazione Apostolica, restando Legislatori nella propria Diocesi di un solo Vescovo; e questo vien'anche confermato dalla pratica, mediante la quale, non i Diocesani, ma bensì i Sinodi Nazionali sogliono dalla Santa Sede essere approvati, e confermati: e ciò si fa (come poc'anzi si disse) colla revisione, ed esame di Persone ben dotte o dentro il Ceto de' Cardinali, o anche fuori di esso; siccome fu praticato nella conferma Apostolica del Sinodo di Albanìa seguita nel 1705. col Voto delle due Congregazioni del Concilio, e di Propaganda previo l'esame delli Cardinali Colloredo, e Rubini. Un'altra tal revisione fu pur praticata col mezzo del Cardinal Belluga avanti la conferma della Sede Apostolica, che si diede nel 1724. col Voto delle suddette due Cogregazioni del Concilio, e di Propaganda, del Sinodo de' Ruteni di Zamoscia; onde sù questo riflesso la medesima Congregazione nell'accennato Sinodo de' Maroniti rescrisse — *Dilata, & eligantur Revisores totius Synodi, ut referant, an sit locus dictæ approbationi, vel quomodo* —. Dopo un simile rescritto, approvato da Nostro Signore, furono (precedente però l'Oracolo della Santità Sua) eletti per Revisori Monsignor'Arcivescovo di Cipro Gabriele Eva, ed il Padre Tommaso Budi Abate Generale de' Monaci di S. Antonio della Congregazione del Monte Libano, ambidui Maroniti, e molto versati ne' Riti di detta Nazione; e per il terzo si elesse Pompilio Rodatà della Nazione Italo Greca, anch'esso Persona erudita, e assai ben'istrutta ne' Riti Orientali: da' quali ne fu poi distesa la loro relazione, come dalli Voti in Archivio di Propaganda, che furono comunicati a Nostro Signore,

gnore,

gnore, e Signori Cardinali deputati; indi ordinò la Santità Sua, che tal Congregazione si tenesse avanti di se, Ponente il Signor Cardinal Petra in assenza del suddetto Signor Cardinal Rezzonico.

Sù di ciò dunque avendo già scritto le Parti, ed essendo state pienamente intese nelle Informazioni fatte in voce, sì alli Signori Cardinali della Congregazione Particolare, com' anche alla medesima Santità di Nostro Signore, che colla sua solita benignità volle, pur'in voce, sentirle; ne fu di poi il dì 27. Agosto 1741. tenuta nel Palazzo Quirinale avanti di esso Nostro Signore la destinata Congregazione, in cui gli Eminentissimi Signori Cardinali furono di parere consultivo alli seguenti dubbj colla risposta di sotto annotata.

PRIMO. *An constet de legitimitate Synodi.*

SECUNDO. *An Canon, quoad cohabitationem prohibitam Monialium, seu Mulierum cum Monachis, sustineatur, vel quomodo moderandus.*

TERTIO. *An Canon prohibens Patriarchæ quamcunque exactionem in distributione Olei Sancti Parochis, sustineatur, vel quomodo moderandus.*

QUARTO. *An Canon, quoad residentiam Episcoporum Maronitarum in propriis Titulis Ecclesiarum, sit approbandus, & quid quoad Appendicem Synodi Cap. 41. in qua adest divisio Sedium Episcopalium cum limitibus Diœcesium Maronitarum, sit approbandus prò distributione Diœcesium in tot Episcopis.*

QUINTO. *An sit consulendum Sanctissimo prò approbatione Synodi, etiam per Breve Apostolicum.*

AD QUÆ DUBIA RESPONSUM FUIT.

AD PRIMUM. *Constare de legitimitate Synodi, omnibus suffragantibus.*

AD SECUNDUM. *Prò approbatione Canonis, citra tamen approbationem Monasteriorum.*

AD TERTIUM. *Approbandum, & ad Sanctissimum, qui dignetur alio modo providere Patriarchæ.*

AD QUARTUM. *Prò approbatione Canonis demandantis residentiam Episcoporum, & ad Sanctissimum, quoad contenta in Appendice Cap. 41., in qua adest divisio Sedium Episcopalium Maronitarum, & earum limitum.*

AD QUINTUM. *Ad Sanctissimum, qui dignetur approbare Synodum per Breve.*

Sic-

Sicchè, degnatasi la Santità Sua di approvare i detti pareri de' Signori Cardinali della Congregazione, e riassunte colla sua eccellente dottrina, e facondia le ragioni, che l'avean mossa, e determinata ad una tale approvazione, disse in quanto al primo dubbio, che l'opposizione fatta alla legitimità del Sinodo, non era in verun conto da ammettersi: Poichè, per quello, che dagli Avversarj dicevasi, non doversi riputar legitimo un Sinodo, in cui non era stata concessa ai Vocali la libertà di poter'impugnare, o moderare alcuni Decreti secondo il loro parere (conforme asserivano, essere ad essi avvenuto in questo caso), per esser stato ai medesimi solamente supposto nella precedente comunicazione, fatta loro, del Sinodo avanti dell'atto sinodale, che non poteasi in modo alcuno mutar' il contenuto, in esso Volume comunicato; quest'appunto era quello, che nel fatto non avea sussistenza, e che per ciò detto Sinodo ben meritava la qualità di legitimo; sì, perchè era stato precedentemente convocato dal Patriarca col consenso dell'Ablegato Apostolico, e colla sottoscrizione di ambidui, sì, perchè era preceduto il Breve della s. m. di Clemente XII. suo Antecessore, con cui davasi la facoltà (qualor si riconoscesse necessario per la salute, e bene spirituale della Nazione) di convocare un Sinodo, e sì ancora, perchè dopo una tal convocazione, tanto i Vescovi, ed Abati, quanto altri soliti intervenire ne' Sinodi, si unirono nel Monistero de' Monaci di S. Maria di Loaisa sul Monte Libano, a tal'effetto destinato: sendo già stati stabiliti, non solo tutti gli Uffiziali necessarj alla celebrazione del Sinodo suddetto, ma tenute anche le previe sessioni ne' giorni, ed ore intimate, con essere in oltre preceduti varj congressi, fatti dal Patriarca, Arcivescovi, e Vescovi in assenza dell'Ablegato: nel qual tempo, e ne' quali congressi, molti Decreti (secondo che loro parve bene) furono moderati, ed altri ancora scancellati. Quindi poi in tre giorni, cioè 30. Settembre, e primo, e secondo Ottobre 1736. si tennero le Sessioni Sinodali, nelle quali si lesse il Sinodo nella forma, che dagli Vescovi fu negli antecedenti Congressi riformata; indi ne seguì l'approvazione colla solita formola *Placet*, ed in appresso anche la sottoscrizione de' Congregati, e legitimata con pubblico Istrumento di Notaro Apostolico. In fine poi fu esso Sinodo sottoposto all'Autorità della S. Sede; e tanto il Patriarca, come gli Arcivescovi, e Vescovi supplicarono con lettere quest'istessa per la confermazione degli Atti del medesimo. Da tutto questo dunque, che si è finora riferito, e da quello ancora, che attestò il Patriarca medesimo, con dire in una sua Orazione preliminare al menzionato Sinodo, che i Decreti da sentirsi dai Congregati nella lettura di esso, erano già *maturè*, *diligen-*

ligenterque, ac perpensè discussi, chiaramente si deduce, non poter' in verun conto sussistere l'erronea opposizione de' Contradittori, fatta alla legitimità del suddetto Sinodo sù l'assertiva, che il Patriarca, ed i Vescovi con cieca sommissione, ed ubbidienza il sottoscrivessero, senz'aver'avuto permissione di discuterlo avanti la pubblicazione.

Sopra il secondo dubbio circa la coabitazione delle Monache co'Monaci, fu dai Signori Cardinali, ed anche dalla Santità di Nostro Signore considerato, e stimato bene, doversi necessariamente provedere, che in avvenire non si debbano più riedificare simili Monisterj doppj, cioè contigui, ed uniti, da servire, come per lo passato, uno per i Monaci, e per le Monache l'altro; in quelli poi già esistenti in tal modo, fu ingionto sotto pena di Scomunica *latæ sententiæ*, che non vi dovesse essere alcun'adito degli Uni alle Altre; ed in caso mai, che quest' adito già vi fosse, e non potesse chiudersi o per l'angustia del luogo, o per qualche altro ragionevole motivo, fu ordinato, che le Monache si dovessero, ad arbitrio del Patriarca, trasferire in altro luogo appropostito, ed appartato: sendo per verità paruto inconveniente assai notabile il solo sentir permessa una simile coabitazione; e quantunque ciò fosse in due materiali Monisterj, l'uno dall'altro distinti, tuttavolta, stando uniti in maniera, che senza gran difficoltà vi si poteva reciprocamente effettuar l'ingresso, venivasi così ad in certo modo permetter quello, che da Sagri Canoni è stato sempre espressamente proibito, per essere una cosa molto disdicevole, e ripugnante all'onestà degli Ecclesiastici, ed assai più ancora de' Monaci, quali sono tenuti a menare una vita quanto esatta nel buon costume, altrettanto ritirata da qualsivoglia mondana distrazione: onde con ragione nell'approvazione di tal Canone fu apposta la Clausola -- *Citra tamen approbationem Monasteriorum* --, e ciò sul riflesso, che quantunque la Sede Apostolica sia solita di permettere, sempre però colle dovute cautele, i Monisterj di Monache senza clausura, la quale soprattutto non viene osservata nelle Parti Orientali, tuttavia non gli approva giammai, stanteche una simile approvazione viene assolutamente dalle Bolle Apostoliche interdetta.

Sopra la risoluzione del terzo dubbio, spettante alla distribuzione dell'Olio Santo, solita farsi dal Patriarca con esigere dalli Parochi alcune oblazioni in danaro, o in altra cosa equivalente, sù l'assertiva, che una tale esazione si poteva giustamente tolerare, e permettere, sì per la lunga consuetudine di già introdotta, sì per la tenuità delle rendite Patriarcali, sì ancora, perche esso Patriarca non esigeva *aliundè* Cattedratico, o altro consimile sovvenimento di veruna sorte; fu giudicato, esser molto ragio-

ragionevole la disposizione di simil Canone, ed, affin di rimuovere ogni sospetto di Simonìa, fu anche ordinato in quello, non doversi più ammettere in avvenire l'enunciata esazione, ma che il Patriarca distribuisse *Gratis* il dett'Olio Santo alli Parochi, quali fossero in obbligo di prenderlo dalle di lui mani il decimo giorno dopo la Consecrazione. Rispetto poi al praticato per l'addietro, fu risoluto, che, quantunque alla suddetta esazione non si potesse, per l'antica consuetudine, dar la nota di commessa Simonìa, non era tuttavolta da confermarsi, anzi da riprovarsi totalmente, in un Sinodo, che si doveva approvare dalla Sede Apostolica; potendo per se stessa portar benissimo Simonìa la pratica, o l'uso di ricever danaro, o altro *prò re sacra*, come ben si considerò in un Decreto emanato dalla Congregazione del S.Ufizio in altro simil caso avvenuto pure in Oriente. E per ciò fu stimato bene l'approvare un tal Canone, e dal Sommo Pontefice ordinarsi in altra meglior maniera il provvedimento del Patriarca, cui fu già provveduto, come in appresso si riferirà.

Venutosi poi al quarto dubbio, concernente il Canone, che trattava della residenza dei Vescovi ne' proprj Titoli, e della fissazione de' termini delle Diocesi, fatta nel Sinodo; si disse, in quanto alla prima parte, essere stata, per Decreto, e provisione della Congregazione di Propaganda Fide, altre volte ancora inculcata ai Vescovi Maroniti la soprannominata residenza, ed ordinato al Patriarca di farla loro rigorosamente osservare; sendo egli certissimo, che da Sagri Canoni viene espressamente imposto a simili Pastori il risiedere nelle proprie Diocesi, per esser obbligati di personalmente adempiere quel bel ministero, che hanno, di assistere al loro Gregge, e non lasciarlo così in abbandono in mano de' Mercenarj, sul giusto, e doveroso riflesso, che da essi unicamente verrà dal Supremo Giudice il sangue di questo ricercato. Ma, non sapendosi per altro, in quanto alla seconda parte di detto Canone, dove, ed in che luogo precisamente dovessero li medesimi far la loro residenza, attesa la gran confusione, che nasceva dal non esser giammai stata determinata la ben necessaria, e ragionevole distinzione delle Diocesi, e fissazione de' loro limiti, da dove appunto essi Vescovi tal volta prendevano motivo di non risiedere, fu dalla Congrezione, siccome riprovata la determinazione, sovra di ciò fatta nel Sinodo, così, secondo la disposizione de' Sagri Canoni, al solo Sommo Pontefice riservata la legitima distinzione delle suddette confuse Diocesi, che dalla Santità Sua furono poi distinte come in appresso si riporterà.

Alla risoluzione finalmente del quinto, ed ultimo dubbio circa l'approvazione, e confermazione di questo Sinodo, fu risposto dalla Congregazione, che se ne dovesse supplicare la Se-

de Apostolica, la quale, quando realmente ne venga supplicata (come di fatto seguì in questo caso, mediante la supplica degli Vescovi in fine di esso Sinodo, ed altra lettera a parte sì del Patriarca, che degli stessi Vescovi, a tal'effetto diretta alla Santità Sua), suol concederla per Breve, come similmente la concesse a questo Sinodo, affinchè avesse il suo vigore.

Ad altre, e simili ragioni dunque, con tant'efficacia, e dottrina dal Sommo Pontefice regnante rilevate, e caritatevolmente insinuate, e suggerite alli quì Mandati dalle Parti, questi ben volentieri, e ragionevolmente, si acquietarono; ed in sequela di ciò la Santità Sua ordinò il Breve confermativo di detto Sinodo, che fu spedito sotto il dì primo Settembre 1741. enunciandosi in detto Breve li rescritti di detta Congregazione Particolare nella solita, e consueta forma di somiglianti conferme Pontificie, e con la Clausola -- *Ità tamèn, quod per Nostram prædictæ Synodi confimationem nihil derogatum esse censeatur Constitutionibus Romanorum Pontificum Prædecessorum Nostrorum, & Decretis Conciliorum Generalium super Ritibus, cæterarumque quarumcumque Nationum, sive generalitèr, sive specialitèr factis, quæ non obstante hujusmodi confirmatione, in suo robore permanere debeant* --. La qual Clausola preservativa sempre la Chiesa ha costumato di mettere in tutte le Confermazioni Apostoliche de' Sinodi Orientali, e come nell'Anno 1714. fu benissimo osservato nella conferma Apostolica del Sinodo di Albania, edanche nel Sinodo de' Ruteni di Zamoscia tenuto sotto il Pontificato di Clemente XI. l'Anno 1720. colla presidenza di Monsignor Nunzio di Polonia.

Nella spedizione del suddetto Breve però fu dubitato, se vi si dovesse apporre la Clausola -- *Salva Auctoritate Congregationis* -- come di stile ogni volta, che trattasi di spedizione de' Brevi sovra la risoluzione de' Signori Cardinali: ma fu poi considerato in questo caso, esservi nella Congregazione stato presente il Papa, che approvò i pareri de' Congregati; nientedimanco si stimò bene di riservare la detta facoltà alla Congregazione, con patto però, che non potesse valersene, se non con averne il preciso Oracolo dal Sommo Pontefice nella forma seguente, posta già nel Breve -- *salva sempèr in præmissis Auctoritate Congregationis de Propaganda Fide &c., Nobis tamèn, & Successoribus Nostris Romanis Pontificibus toties, quoties opus fuerit, super præmissis omnibus priùs consultis* --.

Susseguentemente al detto Breve confermativo del Sinodo, si spedirono altri Brevi Epistolari, co' quali si diede parte al Patriarca, ed alli Vescovi, comeppure al Clero Secolare, e Regolare, ed anche a' principali Cittadini Maroniti di esortar tutti all'osservanza del medesimo Sinodo, e per una pace, e concor-

dia

dia comune fra di loro; attesochè simil Nazione, così fedele a Dio, ed alla Santa Sede Apostolica Romana, ritrovasi dappertutte le parti circondata dagl' Infedeli, Scismatici, ed Eretici.

Sendosi in oltre riassunta l'esecuzione del rescritto fatto sul rerzo dubbio rimesso alla Santità di Nostro Signore, affinchè si degnasse di provvedere in altro meglior modo al sostentamento del Patriarca, attesa la proibizione fattagli nel Sinodo di non poter più ricevere in avvenire veruna sorte di oblazione nella sovraddetta distribuzione dell'Olio Santo, stimò prudentemente la medesima Santità Sua, che sù di ciò si dovesse tenere un particolare Congresso avanti del Sig. Cardinal Petra Prefetto della Congregazione di Propaganda coll'intervento del Messo, o Internunzio che fosse, dello stesso Monsig. Patriarca, il Sacerdote D. Elia Felice, e di altri Nazionali insieme, acciocchè di comun parere risoluto si fosse, come di fatto si risolvette, di suggerire a Nostro Signore la spedizione di altro Breve, dove si assegnasse, ed individuasse il sussidio per il congruo, e necessario mantenimento del Patriarca, con la prescrizione ancora di altro metodo diverso dal passato nel distribuire il dett'Olio Santo senz'emolumento, o sia oblazione, di veruna sorte.

Riassuntosi parimente il rescritto concernente al quarto dubbio, rimesso pure alla Santità Sua, circa la sovraccennata reduzione degli Vescovadi de' Maroniti, e determinazione delle loro Diocesi, furono similmente nel precedente Congresso, tenuto, come sopra, avanti del Sig. Cardinal Petra, discussi i modi, e le maniere da suggerirsi sù di questo punto ad esso Sommo Pontefice, perchè poi benignamente si degnasse, secondo il suo alto intendimento, di dare anche in ciò l'opportuno rimedio.

Attese dunque le comuni risoluzioni, prese nel menzionato Congresso, tenutosi per ordine Santissimo, e queste poi riferite a Nostro Signore, tanto circa il sostentamento da assegnarsi in altro meglior modo al Patriarca, quanto circa la reduzione degli Vescovadi Maroniti, e determinazione delle loro Diocesi; si compiacque la Santità Sua, a tenore delle medesime relazioni, ordinare la spedizione di detto altro Breve suggeritole, che seguì sotto il dì 16. Febraro 1742. Nel qual Breve primieramente si dichiararono immuni (in quanto al passato) da ogni macchia di Simonìa, e da ogni neo di avarizia, tanto il Patriarca, che avea ricevute, quanto altri, che avean date oblazioni pecuniarie, o altra cosa equivalente per la distribuzione, e rispettivamente per il ricevimento del sovrammemorato Olio Santo; Indi per sussidio, e per alimento del Patriarca si stabilì, e si comandò ai Parochi delle Chiese, ai Monisterj, ed altri Superiori Ecclesiastici della Nazione Maronita, che annualmente, nella Domenica infra l'Ottava di Maria Santissi-

ma

ma assunta in Cielo, pagassero al medesimo le suddette pecuniarie oblazioni a titolo di caritativo sussidio, secondo la designazione, istruzione, o tassa, fatta loro dalla Sagra Congregazione di Propaganda, trasmessa al Patriarca (restandone l'esemplare nell'Archivio di detta Congregazione) e ciò sotto le pene ad arbitrio della Santa Sede, e del Patriarca pro tempore. S'ingiunse in oltre ai detti Parochi, che, secondo l'accennato Sinodo, dovessero portare lo stato delle Anime delle loro rispettive Cure, al Patriarca, da cui ne ricevessero le solite Pastorali: e che il Patriarca vice versa dovesse in altro tempo opportuno trasmettere, o distribuire l'Olio Santo *Gratis*, che vale a dire senza ricevere, o esigere cosa alcuna nè in danaro, nè in altra robba equivalente, *etiam a spontè dantibus*.

Nel suddetto Breve, oltre l'essersi raccomandata la residenza agli Vescovi Maroniti, si fece ancora, per ogni loro buon regolamento, la reduzione delle Sedi Episcopali, e delle Diocesi, al numero di sette, fuori però della Sede, ed Archidiocesi Patriarcale, con cui verranno ad esser' otto, e ciò giusta l'appendice del mentovato Sinodo, in cui si descrivono le Terre, i Monisteri, ed i Confini di ciascheduna Diocesi; qual reduzione dopo che avrà avuto luogo, tanto il Patriarca nella sua Archidiocesi (che eletta una volta a suo arbitrio, non possa più, ne da esso, ne da' suoi Successori in verun conto mutarsi), quanto gli Vescovi nelle loro rispettive Diocesi, s'intendino in modo costituiti, ed incardinati, che dal Patriarca non possano più rimuoversi, se non per Canonica privazione a causa di gravi delitti, *servato tunc ordine Juris*, o anche per legitima traslazione, secondo le regole Canoniche, da una Chiesa all'altra.

In oltre si diede al Patriarca pro tempore il Jus di costituire i Vescovi nelle già dette Diocesi vacanti.

Siccome ancora di visitare le medesime ogni tre anni *per seipsum*.

Di raccoglier da esse Diocesi le Decime, con lasciare però agli rispettivi Vescovi la decima delle Decime.

Di esigere gli emolumenti delle Dispense a se spettanti.

Di acquistare i legati lasciati alla sua Diocesi, o al Patriarca; e di deputare a quest'effetto uno, o più Collettori nelle Diocesi.

Di consagrare l'Olio Santo, e distribuirlo privatamente, o mandarlo nelle dette sette Diocesi.

Si dichiarò di più, di non essersi voluto pregiudicare ad altri diritti, che de Jure, o consuetudine potessero spettare al Patriarca.

Che i presenti Vescovi, sinoattantochè il numero di essi sia naturalmente ridotto al di sopra stabilito, si riputassero come Vicarj del Patriarca, amovibili *ad nutum*.

Fi-

Finalmente con altro Breve Epistolare in data delli 19. Febraro parimente 1742. si diede parte al Patriarca di tutta quanta l'enunciata disposizione di Nostro Signore Benedetto Papa XIV. felicemente regnante, e si esortò col medesimo all'esatta osservanza dei Decreti Sinodali, ed anche degli altri promulgati dalla medesima Santità Sua negli accennati Brevi, comeppure alla pace, e concordia, con procurare d'impedire il ricorso de' suoi Sudditi alla potestà de' Capi, o Governatori Infedeli; e simili esortazioni si fecero ancora ai Vescovi Maroniti con altro Breve a parte.

Terminata poi che fu la spedizione di tutti i menzionati Brevi con quella sollecitudine, ed indefessa applicazione propria di Nostro Signore, si consegnarono li medesimi al suddetto Sacerdote D. Elia Felice Internunzio del Patriarca, unitamente coll'originale Arabico del Sinodo, rimanendo nell'Archivio di detta Congregazione di Propaganda la Copia autentica di detto Sinodo in lingua Latina; ed assieme con quelli si consegnarono allo stesso Internunzio similmente alcuni doni sagri, che la Santità Sua si degnò destinargli per il Patriarca, senza mancare colla sua solita benignità di onorare anche il sovraccitato Internunzio, che fecele precisa istanza, perchè Sua Santità si degnasse, come benignamente si degnò, di consegnargli tutti li detti Volumi, da se dati alla luce, affin di collocarli nell'Archivio del Patriarca, sendovi al presente Nazionali ben capaci della lingua Latina.

Munito per tanto di tutte le riferite spedizioni, e di ogn'altra assistenza, partì il detto Internunzio alla volta di Malta, per ivi imbarcarsi, affin di poi far ritorno al suo Patriarca in Oriente; ma nel mentre proseguiva l'intrapreso viaggio, accadde inaspettatamente la morte del suddetto suo Patriarca: del che datone subito avviso, dopo di esser colà giunto, al Sig. Cardinal Petra, Prefetto di Propaganda, significò anche all'Eminenza Sua la ritenzione, che egli faceva presso di se di tutti li consaputi Brevi, Esemplari del Sinodo, e doni a sola disposizione di essa Congregazione, che in risposta di ciò gl'impose di ritenerli, per poi consegnarli al futuro legitimo Patriarca.

Dopo tali, e tante fatiche dalla Santità Sua pazientemente sofferte, per terminare un'affare così scabroso, che verteva sopra la dissensione insorta ne' detti Nazionali circa la conferma del suddetto Sinodo, con avergli tutti ridotti, non solo ad una vera unione fra di loro, ma eziandio a sottoporsi con pronta ubbidienza all' Oracolo Pontificio, in essa conferma promulgato; volle il Signore Iddio, per provar l'animo costante del suo Vicario in Terra, da tanti varj travagli per la Sede Apostolica circondato nell'Occidente, volle, dico, per giusti suoi giudizj, privarlo della consolazione di sentir superate nell'Oriente quelle difficoltà, che alla conferma

ferma del Sinodo della Nazione Maronita si opposero, con far nascere tra di essi uno scisma su l'elezione di due Arcivescovi, eletti l'uno, e l'altro nella maniera, che in appresso si riferirà, in Patriarca Antiocheno de' Maroniti: accidente in vero, quanto luttuoso per se stesso, altrettanto ancora da compiagnersi in tal Nazione, che, quantunque truovisi circondata da Gente infedele, e scismatica, e sottoposta al supremo Dominio Ottomano, pure con meraviglia ben grande si è da sì lungo tempo resa sempre così esatta nell'osservanza della Fede Cattolica, e così fedele nella subordinazione al Pontefice Romano, che non v'è memoria, esservi accaduto altro simile sconcerto intorno all'elezione del Patriarca, com'intendesi successo a dì nostri.

A 13. dunque di Maggio 1742. passò all'altra vita il Patriarca Giuseppe Gazeno, e dopo fattegli solenni esequie, e data l'ecclesiastica sepoltura al suo Cadavere, unitisi sei Arcivescovi Maroniti ivi presenti, elessero concordemente per loro nuovo Patriarca Monsignor'Elia Arcivescovo d'Arca. Ma supponendosi poi, che fosse nulla una sì fatta elezione, e perciò devoluta agli due Arcivescovi assenti, di Tiro l'uno, e di Cipro l'altro, indi ne seguì, che, uniti questi con due Monaci Libanesi, quali furono creati, e consegrati Vescovi dall'Arcivescovo di Cipro coll'assistenza di quello di Tiro, e di un'altro Vescovo di Rito Soriano, cui permesso non era di consegrar Vescovi di Rito Maronita, elessero in Patriarca il prefato Monsignor Arcivescovo Tobia, quale assumendo il Patriarcato Antiocheno, lasciò il titolo di Arcivescovo di Cipro ad uno delli due Vescovi da esso ordinati: ma abdicando poi il Patriarcato, prese il titolo di Vescovo di Napolosa, col qual nome si chiamerà qui in appresso. Or quindi, come di anzi si disse, nacque uno scisma molto scandaloso: poichè, avendo ambidui formato un forte partito, ed un seguito di molti, tanto Ecclesiastici, come Secolari, e di altro Popolo ancora, e Principali della Nazione, ciascheduno di essi s'intruse susseguentemente nell'esercizio Patriarcale, e nella giurisdizione verso de' Sudditi circa la podestà spirituale, esercitando questa con grave scandalo, non solo de' Maroniti, ma anche degl'istessi Infedeli governanti sovra il Paese, e Nazione suddetta.

Occorso ciò, li sei Arcivescovi, elettori del primodetto Patriarca, non mancarono da una parte, con lettera da essi sottoscritta, supplicar subito la Santità di Nostro Signore, e la Sagra Congregazione di Propaganda Fide per la conferma di simile elezione, ed altresì per la concessione del Pallio Patriarcale al di già eletto, com'essi si lusingavano, *juxta morem Nationis*, cioè dalla maggior parte de' Vescovi, con l'applauso del Clero, del Popolo, e de' principali Nazionali, qual'era appunto il costume anticamente os-

fer-

servato; e perciò dicevano, che quest'elezione meritava la conferma Apostolica, solita darsi dalla Santa Sede, quando in simil guisa fosse seguita: e non altrimente doversi attender quella fatta dagli Vescovi, a tal'effetto ordinati, eppoi intrusi nell'altra elezione fatta in persona dell'Arcivescovo di Cipro. Dall'altra parte ancora fu fatto l'istesso, cioè supplicato Nostro Signore, e la suddetta Sagra Congregazione per la conferma dell'elezione del secondodetto Patriarca, fatta col supposto della nullità pretesa su l'elezione del primo eletto, e perciò devoluto il Jus di eleggere alli due riferiti Arcivescovi assenti. In appresso poi l'uno, e l'altro degli eletti inviarono in Roma i loro Agenti, affin di ottener ciascheduno la conferma Apostolica sovra la di loro rispettiva elezione, ed insieme la concessione del Pallio Patriarcale.

In tale stato di cose, essendo stata la Santità Sua pienamente informata di tutto, stimò bene colla solita sua prudenza di sentire estragiudizialmente il parere di alcune gravi Persone della stessa Nazione, le quali furono su di ciò di tale sentimento: o che si ordinasse agli due suddetti Eletti di portarsi in Roma, per quivi assistere personalmente alla discussione delle loro ragioni, affinchè poi quegli, che dalla Santa Sede venisse riputato meritevole della conferma, ricevuta questa, fosse rimandato con il Pallio all'esercizio del suo Patriarcato, ed il Competitore, vice versa, fosse trattenuto in Roma; oppure, che, annullate le già seguite elezioni, si dovesse, coll'intervento di tutti i Vescovi, procedere all'atto di altra nuova elezione.

Parve alla prudenza di Sua Santità, che tutti e due i modi sovra enunciati, fossero molto pericolosi, e che, mettendosi in esecuzione, potrebbero esser causa di sconcerti maggiori, massime in Popoli così lontani, e così divisi tra di loro, e quel che è ancor peggio, governati da un'Infedele, ed esistenti sotto il supremo Dominio Ottomano: onde piacque alla medesima Santità Sua di benignamente appigliarsi ad altro sentimento suggeritole: e questo fu, che per rimediare in meglior maniera a simili suscitate dissensioni, si dovesse prendere la strada giudiziaria, e tener quella, che i Sagri Canoni nell'elezione de' Prelati Ecclesiastici, in caso di Scisma, hanno prescritta; poichè in tal modo non si verrebbe la Santità Sua a mostrar parziale nel suo sentimento, lasciando alli soli Giudici, da deputarsi da se medesima, la piena libertà di risolvere quello per giustizia debba farsi dal Papa in questo caso; e così, senza procedere per via di mezzi termini, si desse agli Agenti di ambidui gli Eletti di portare pienamente, ed in iscritto, e in voce le loro ragioni, a fine ancora, che essi medesimi potessero preventivamente restar ben'illuminati di ciò, che poi sarebbe per succedere, ed allora riconoscere nel Papa la totale, e precisa necessità, di eseguir

quanto dalla Giustizia vengagli unicamente proposto.

Non dispiacque a Nostro Signore un simil parere; anzi, in seguela di esso, degnossi di deputare una Congregazione de' Signori Cardinali di Propaganda, ordinando altresì, procurarsi in tanto, che le stesse Parti si fossero unite, e preparate nel proporre i dubbj da disputarsi in essa, quali furono:

PRIMO. *An ulla electio sustineatur? Et quatenus neutra;*

SECUNDO. *An sit danda sanatio, & cui? Et quatenus non sit danda;*

TERTIO. *Quomodo providendum?*

Questa Congregazione ordinò Nostro Signore, che si tenesse avanti di se, e dichiarossi, che in ciascheduno de' sovrapposti dubbj egli desiderava la mera giustizia, volendo seguitare unicamente il sentimento di essa Congregazione. Or, tenutasi questa sotto il dì 15. Febraro 1743., risolvette: *Plenè auditis Viris missis a præfatis Electis, & Defensoribus, ac recognitis omnibus Scripturis, pro utraque Parte productis, communi Voto censuit, attentis peculiaribus, ac gravibus nullitatibus, in dictis electionibus repertis, neutram electionem, seù postulationem sustineri, nec esse locum sanationi alicuius, nec non, cassatâ utrâque electione, seu postulatione, per Sanctissimum Dominum Nostrum esse, juxta Sacros Canones, & Stylum inconcussum Sedis Apostolicæ in similibus casibus, providendam ex integro præfatam Ecclesiam Patriarchalem de Persona sibi benè visâ, & quatenus eam providerit in aliquem Episcopum, provisionem fieri, præcedente solutione vinculi cum ejus Ecclesiâ, eaque omnia Congregatio submisit judicio Sanctitatis Suæ.*

Legali furono stimati i motivi de' Votanti, quali giudicarono per insussistente, e perciò cassanda, l'elezione seguita in Persona di Monsignor Elia, come fondati sovra lo spreto fattosi degli due Arcivescovi di Tiro, e di Cipro, non intervenuti nell'elezione, ne legitimamente interpellati, conforme si doveva fare, con destinare nell'interpellazione il luogo, e'l giorno dell'elezione da farsi: In vece di che, i suddetti sei Arcivescovi, ritrovandosi di già radunati in tempo della morte del Patriarca Giuseppe Gazeno, quasi immediatamente nel giorno seguente elessero in nuovo Patriarca l'Arcivescovo d'Arca Monsignor Elia. Or questo è principio Legale Canonico, che, spreto un sol vocale, rendesi insussistente, e perciò cassanda, l'elezione, ancorchè gli Elettori fossero uniti, ed in qualsivoglia numero: Molte circostanze anche aggravanti in ciò concorrevano, e tra le altre, che l'Eletto nella divisata maniera, erasi di già intruso nell'esercizio della giurisdizione Patriarcale avanti la dichiarazione della Sede Apostolica sovra la validità della sua elezione, e conferma di essa, assieme con altre eccezioni personali. Dall'altra parte poi, siccome concorrevano

ra-

ragioni ancor più forti a dichiarare insussistente l'elezione di Monsignor Tobia, sì, perchè nel caso dell'insussistenza dell'elezione dell'Arcivescovo d'Arca non potevasi dir devoluto il Jus dell'elezione; sendo necessario, affinchè sia luogo alla devoluzione, che preceda la sentenza del Superiore, declaratoria della nullità di detta prima elezione, e sua cassazione; sì ancora, perchè nell'elezione vi s'intrusero li due Monaci ordinati Vescovi illegittimamente dall'Arcivescovo di Cipro Monsignor Tobia, anch'esso illegittimamente eletto in Patriarca con tumulto popolare, ed assistito da podestà Laicale; cosa per verità, che partorì del molto scandalo; così fu parimente stimato bene dalla Congregazione, non esser luogo alla sanazione di alcuna di dette due elezioni; poichè, trattandosi di difetto sostanziale, che risguarda la giustizia, non devesi conceder sanazione; Onde giustissimo fu. fu di ciò il Voto della Congregazione, a quest'effetto deputata, in cui venne risoluto, che, attesa la cassazione, che meritavano ambedue le suddette elezioni, la nuova elezione del Patriarca era devoluta *ex integro* al Sommo Pontefice, secondo che, e li Sagri Canoni, e lo stile inconcusso della Sede Apostolica prescrivono. E benchè alle volte il Papa elegga *ex integro* uno degli già Eletti, se accade, che abbia merito singolare, oppure, che per il bene, e vantaggio di quella Chiesa, sia per esser molto giovevole l'elezione di quel tale; questo motivo nientedimanco cessava nel Caso presente: perchè, sendovi nato uno scisma di due partiti rispettivamente dell'uno, e l'altro Eletto, ed essendovi altre particolarità individuali contro ciascheduno di essi, nessuno delli detti due partiti parve giusto, ne giovevole; anzi pernicioso, e capace di partorir pregiudizio grande al governo spirituale dell'enunciata Nazione così addetta alla Santa Sede.

Perciò providamente, e giustamente la Santità di Nostro Signore si degnò di approvare il riferito Voto della Congregazione, e poscia colla sua solita attenzione, e riflessione andò pensando, chi dovesse assumere al detto Patriarcato in somiglianti suscitate turbolenze; ed, avute in tanto ottime notizie delle qualità di Monsignor Simone, Arcivescovo di Damasco, e Decano degli Vescovi eligenti, in cui concorreva anche la circostanza, che, eletto egli in Patriarca dai detti sei Vescovi, astennesi saviamente di accettare; questo si degnò la Santità Sua di eleggere in nuovo Patriarca Antiocheno de' Maroniti. A tale risoluzione però non mancarono alcuni di rappresentare al Papa la difficoltà, che sarebbesi forse incontrata nell'esecuzione di ciò, sù l'unico riflesso di non esservi stato mai caso, che l'elezione di detto Patriarca fosse stata fatta dalla Sede Apostolica, la quale per l'addietro ha solamente costumato di dar la conferma a quello,

che dagli Vescovi Maroniti fosse stato canonicamente eletto. Ma a simile riflessione fu opposto, che neppure era giammai successo un caso, simile al presente, cioè di essersi eletti due Patriarchi, e, quel, ch'è poi peggio, niuna delle due elezioni essersi potuta sostenere, anzi dovuta assolutamente cassar l'una, e l'altra in quest'occorrenza; ed appigliarsi unicamente alla menzionata risoluzione, fu la fiducia, che non verrebbe rigettata da così discreta, e ragionevole Nazione, la quale ha sempre mostrato, non solo un'esatta ubbidienza alla Sede Apostolica, ma similmente un' animo assai propenso verso del Pontefice regnante, l'avviso della cui promozione fin dal principio si diede a conoscere di aver' essa ricevuto con applauso indicibile, come di Persona già nota a tutto il mondo per la sua singolar dottrina, mediante la quale fecesi poi specialmente noto anche alla loro Nazione Maronita, attese le fatiche, e dottrinali ordinazioni fatte ultimamente da detto Sommo Pontefice nella discussione del loro Sinodo Nazionale, che fu poscia confermato dalla Sede Apostolica, ed attese altresì le laboriose, e speciali applicazioni per la continova sovraintendenza alla discussione de' Riti Orientali, comeppure i molti ammaestramenti avutisi della di lui scienza nella pubblicazione della lettera enciclica circa l'osservanza de' Riti per gl' Italo Greci: oltre di che stavasi anche pensando dalla medesima Santità Sua all'estensione di altre lettere parimente encicliche sovra l'osservanza de' suddetti Riti Orientali. Tutto ciò dunque facea sperare dalla prenominata Nazione ogni buon'esito delle ordinazioni Pontificie circa l'elezione del menzionato Patriarca, ed estinzione dello Scisma insorto nelle riferite circostanze.

Sicchè colla fede viva nella Provvidenza Divina, che incessantemente assiste alla sua Chiesa, ed alle determinazioni de' Sommi Pontefici, ordinò la Santità Sua la spedizione del Breve di cassazione delle due nulle elezioni, e dell'altro dell'elezione *ex integro* di Monsignor Simone Arcivescovo di Damasco in Patriarca Antiocheno de' Maroniti: precedente però lo scioglimento dal vincolo, che esso teneva colla Chiesa di Damasco; Imperciocchè tale è lo stile della Sede Apostolica, allorchè conferma l'elezione, che si fa dai Vescovi Maroniti, al nuovo Patriarcato, quando l'Eletto sia già Vescovo di altra Chiesa; mentre in tal caso non può procedersi per via di elezione, non potendosi eleggere un Vescovo, ma solamente postularsi al Pontefice, il quale allora per grazia (precedente lo scioglimento del vincolo colla prima Chiesa) concede la traslazione alla Chiesa Patriarcale: e quantunque nell'atto, con cui si nomina dai Vescovi l'Eletto, si esprima elezione, ancorchè si tratti di Vescovo eletto Patriarca, tuttavolta, nell'ammissione quì per la conferma,

ma, si enuncia *electionem*, *seù postulationem* ne' casi de' Vescovi eletti Patriarchi; ed in tal modo si fa la proposizione in Concistoro, e dal Papa medesimo, come seguì in tempo di Clemente XI. nella provista del Patriarcato in Persona di Giacomo Arcivescovo di Tripoli, sotto il dì 21. Febraro 1707. proposto in Concistoro dal medesimo Clemente, e nell'altra consaputa provista del Patriarca Gazeno Arcivescovo Gustano nel Concistoro delli 18. Decembre 1733. in tempo di Clemente XII., a relazione del Signor Cardinal Petra Prefetto della Congregazione di Propaganda: poichè, *praviâ solutione vinculi* della loro rispettiva Chiesa, furono anche rispettivamente ammesse le postulazioni fatte da' Vescovi, e Clero, secondo il costume, e concessa la traslazione alla rispettiva Chiesa Patriarcale.

Tal Formola però di relazione, e Cedola Concistoriale non potè praticarsi nel caso presente, mentre il Papa, attesa la cassazione da esso fatta delle due nulle elezioni, providde la Chiesa Patriarcale *ex integro* colla sua Apostolica Autorità, in Persona del sovrannominato Monsignor Simone, e ne fu spedito il suddetto Breve della provvista.

Conchiuso dunque in tal maniera il prememorato affare, tutto il pensiere di Nostro Signore restava nel considerare il modo, con cui si dovesse portar per l'esecuzione dell'enunciata provvista, fatta in Persona del riferito Monsignor Simone, e per il libero esercizio di sua giurisdizione nel Patriarcato, sendo già stati esclusi, e rigettati i due pretesi eletti Monsignor Elia, e Monsignor Tobìa; affinchè, estinti gli effetti cotanto perniciosi, che da uno Scisma simile erano stati cagionati, il tutto potesse riuscir con quiete, e pace comune. Ma poi, consideratosi meglio, che in tale stato di cose, erano quasi inevitabili le difficoltà, e che l'effetto non poteva sortire se non con disturbi, e commozioni grandi, tanto de' Vescovi, come del Popolo, e Principi di detta Nazione, divisi in due partiti, o sieno fazioni; perciò fu stimato proprio, che una tal'esecuzione si dovesse commettere ad un Delegato Apostolico. A quest'effetto per tanto fu riputato molto approposito il Molto Reverendo Padre Giacomo di Lucca Minor'Osservante, qual per molti anni, con una condotta assai prudente, e zelante, avea esercitato la Guardiania in Gerusalemme, e presentemente ritrovavasi appunto Visitatore di Terra Santa, inviato colà dalla Congregazione di Propaganda coll'Autorità Apostolica; lo che insinuato già alla prudenza della Santità Sua, fu così conchiuso. Quindi fu parimente considerato, esser d'uopo d'inviar di quì al medesimo Padre Visitatore i Brevi, e le spedizioni necessarie per mezzo di qualche Messo fedele, com'in fatti fu a questo proposito destinato il Padre Lui-

gi

gi di Casal Maggiore de' Minori Osservanti, Lettore attuale di lingua Arabica nel Collegio di S. Bartolommeo all'Isola di Roma, Religioso anch'esso di bontà, stato pure in Terra Santa, e perciò perito della lingua; onde fu stimato bene, che si dovessero apparecchiare, tanto li Brevi, com'il resto necessario per tal gita, da farsi con tutta la possibile segretezza, affin di evitare, che la risoluzione di Nostro Signore non si pubblicasse con lettere de' Corrispondenti di quì a quelle Parti, e che potessero causare prevenzioni di turbolenze.

Adunque la Santità di Nostro Signore non solamente ordinò la spedizione de' Brevi, de' quali qui appresso da noi si parlerà; ma volle Egli stesso concepire l'idea di quanto in ciascheduno di essi dovea esser contenuto; e prevedendo colla sua gran mente le difficoltà, che potrebbero impedire l'esecuzione di un tale affare, stimò bene di concedere al Delegato molte facoltà a favore di detta Nazione, e suoi Vescovi, affinchè più facilmente da quelli fosse eseguito quel tanto, che ai medesimi dalla S.Sede veniva ordinato.

Pertanto fu primieramente spedito un Breve di cassazione delle dette due elezioni, o Postulazioni del Patriarcato di Antiochia de' Maroniti, seguite in persona degli accennati due Arcivescovi. In questo Breve leggevasi l'enunciativa del voto della Congregazione Particolare sopra la nullità di dette elezioni, o postulazioni; e ciò per far noto ai Vescovi, e Nazione, che in quelle non concorreva la giustizia, secondo i Sagri Canoni, e lo stile ~~inconcusso della Sede Apostolica, il~~ quale si è di non confermare, se non quell'Elezione solamente, la quale sia valida; al qual voto anche la Santità Sua si uniformò.

L'altro Breve fu della provvista Apostolica del Patriarcato de' Maroniti *ex integro* in persona di Monsignor Simone Arcivescovo di Damasco coll'insertiva in esso Breve del suddetto altro Breve di cassazione delle nominate due elezioni, del precedente scioglimento del vincolo, che detto eletto aveva colla Chiesa di Damasco, e della formola della professione di Fede, e giuramento, che doveva detto eletto Patriarca prestare, imponendoglisi da Sua Santità sotto precetto di ubbidienza l'accettazione, ed alli Vescovi, e Sudditi l'ubbidienza al nuovo eletto colle clausole solite in simili Brevi di esecuzione.

Fu ancora nel medesimo Breve con molta prudenza posta la preserva della provvista *pro hac vice tantum*: restando così fermo ed illibato il Jus di eleggere, o postulare spettante a quei Vescovi da farsi *more solito*. E ciò tanto più perchè nel Sinodo Nazionale ultimo de' Maroniti confermato dalla Santa Sede questa cosa era stata maggiormente stabilita. E detta clausula fu dalla singo-

singolar prudenza di Nostro Signore posta con sommo avvedimento, affinchè i Vescovi colla provvista fatta dal Sommo Pontefice nel caso presente, non s'ingelosissero per le future elezioni, e postulazioni del Patriarca, spettanti, *juxta morem*, alli medesimi. E questa cauta, ed avveduta maniera di procedere fu un' assai salutifero, anzi unico rimedio alle opposizioni, e difficoltà de' Vescovi, e Nazione di sottoporsi alla provvista del Patriarcato, fatta dalla Sede Apostolica in pregiudizio del solito antichissimo jus di farsi solamente detta elezione dai Vescovi; siccome il P. Delegato asserisce nella sua relazione.

Fu inoltre spedito un terzo Breve diretto al suddetto Padre Giacomo di Lucca: Con questo egli venne dichiarato Ablegato, e Commissario della Sede Apostolica appresso i Maroniti colle facoltà opportune, affinchè potesse far dare l'esecuzione alla provvista fatta dalla Santità di Nostro Signore in persona di Monsignor Simone di quel Patriarcato, precedente la cassazione delli due pretesi eletti, e cessazione dello Scisma, e successivamente all'accettazione da farsi da' Vescovi de' Decreti Pontificj sopra la conferma del Sinodo Nazionale secondo la forma del Breve di detta conferma già trasmessa da Nostro Signore a detta Nazione. Per allettare poi questa all'ubbidienza di quanto se le ordinava, furono concedute all'Ablegato le facoltà infrascritte: Cioè che, quando fosse ricevuta colla dovuta subordinazione la provvista del Patriarcato, fatta dalla Santità di Nostro Signore, egli potesse assolvere da tutte le Censure e dispensare dalle irregolarità, per causa di detto Scisma, incorse, ed operazioni da ciascheduno rispettivamente fatte: In oltre, di sanare tutti gli Atti fatti dall'uno, e dall'altro Eletto fino al giorno dell'Intimazione del Breve: Di più, di condonare tutte le esazioni fatte dalli due Eletti con il motivo del Patriarcato, incaricando la loro coscienza, per l'indennità della Sede Patriarcale: Di dichiarare ancora in nome del Papa, che la buona fama di ciascheduno degli Eletti non resti in modo alcuno vulnerata per le scritture qui scambievolmente fatte, e prodotte nella Congregazione: Di assolvere ancora dalla sospensione i due Vescovi Monaci Maroniti, da Monsignor Vescovo Soriano di altro Rito, illecitamente ordinati, ed anco di assolvere il medesimo Vescovo, precedenti alcune penitenze da imponersi a ciascheduno. In oltre, che il Delegato concedesse gli Altari Privilegiati in quelle Chiese, che stimarebbe, con qualche Privilegio particolare circa l'uso di essi.

I detti tre Brevi, come contenenti ordinazioni, e facoltà autorevoli, furono spediti per Segretaria de' Brevi.

Furono, oltre di questi, spediti Brevi anco Epistolari; tra quali principalmente uno fu diretto all'Arcivescovo di Damasco, eletto

eletto in Patriarca da Nostro Signore. In questo Breve veniva egli esortato, e gli veniva ingionto di ricevere questo peso, e di corrispondere al suo uffizio colle dovute operazioni proprie alla Cura Pastorale addossatagli.

Un altro Breve Epistolare fu diretto al Patriarca, Arcivescovi, e Vescovi Maroniti, con esortarli tutti all'unione necessaria, e dovuta al buon servizio del Patriarcato e Popoli di esso, ed alla subordinazione verso la Santa Sede Apostolica, siccome hanno sempre praticato.

Al Clero poi Secolare, e Regolare, Principi, e Popoli Maroniti fu similmente spedito Breve Epistolare, col quale tutti unitamente esortavansi alla pronta ubbidienza verso il Patriarca Eletto, & ad una perfetta unione, e subordinazione alla Santa Sede Apostolica.

In tutti i detti Brevi giustamente si commendava la Nazione Maronita, come si conveniva, sì per altri molti ragguardevoli motivi, sì ancora molto più, ed in modo speciale, trattandosi in questa congiuntura di un caso molto singolare, mentre dalla Sede Apostolica era stata fatta *ex integro* la provvista di quel Patriarcato, senza la precedente elezione de' Vescovi a favore della persona prescelta, siccome sempre è stato solito.

Oltre i detti Brevi, consegnaronsi al Messo suddetto da ricapitarsi in mano dell'Ablegato, primieramente una lettera del Signor Cardinal Petra Prefetto della Congregazione di Propaganda, diretta all'Emir Duca de' Drusi, che è il Governante Infedele sopra la Nazione. In questa lettera il detto Signor Cardinale prende il motivo da un certo interesse, che il medesimo Emir avea nella Città di Firenze, e che allo stesso Sig. Cardinale avea raccomandato; della qual congiuntura di dargli notizia di tal'interesse, lo prega a volersi interporre presso de' Maroniti, affinchè l'Oracolo Pontificio, sopra la provvista Patriarcale, fosse da medesimi accettato, ed eseguito: il che partorì un ottimo effetto, come riferisce il detto Padre Ablegato nella sua relazione.

Di più fu consegnata al medesimo Messo altra consimile lettera dello stesso Signor Cardinal Petra al Console Francese di Saida, per il medesimo fine, e conforme riferisce detto P. Ablegato, qual Console prese in ciò un forte impegno, quale molto contribuì al buon esito dell'affare.

In oltre, un Esemplare del Decreto della Congregazione Particolare, con un foglio pieno delli motivi, che ebbe la Congregazione per la risoluzione suddetta; affinchè esso Ablegato potesse con detti motivi informare i Vescovi ed altri, della giustizia, e necessità, che vi era stata di doversi fare da Nostro Signore la provvista *ex integro*. La quale informazione de' motivi con-

contribuì molto a facilitare l'esecuzione dell'elezione Pontificia del Patriarcato: cosa, che in quella Nazione non era stata giammai praticata, siccome parimente il detto P. Ablegato nella relazione asserisce.

Unitamente a tutte queste altre cose, fu al detto Messo consegnata anche un'Istruzione, in cui pienamente contenevasi, ed era prescritto il modo prudente, col quale il detto Ablegato dovea procedere, e contenersi coi Vescovi, Clero, e Principali della Nazione, e quale uso di detti Brevi e Lettere rispettivamente dovesse fare; ed in che maniera di essi valersi.

A fine di procedere in quest'affare colla segretezza maggiore che fosse possibile e tanto necessaria; e che il suddetto Messo, senza saputa di persona, potesse portarsi in Terra Santa, per comunicare tutte le dette Scritture, ed altre cose in voce al suddetto P. Ablegato, fu con ispezial autorità della Santità di Nostro Signore, data dal Signor Cardinal Petra l'ubbidienza in iscritto, senza participazione veruna de' Superiori Regolari, per la partenza del detto P. Luigi, Messo, ed altro suo Compagno Religioso.

Fra tanto, che questi due Religiosi s'incaminavano verso il Levante, si ebbero lettere non solo de' sei Vescovi, e di altri Nazionali Maroniti, ma anche da Patriarchi, e Vescovi di altro Rito, che si trovano ritirati nel Monte Libano. In queste lettere, ogn'uno deplorava il pessimo stato di detto scisma, ed i pregiudizj gravi, che alla Religione ne ridondavano, asserendo essere moralmente impossibile, che anche con un Patriarca legittimamente, eletto dal Papa, restasse estinto, a cagione degli animi alterati, con cui tanto i pretesi eletti in Patriarca, come i Vescovi eligenti, Popolo, e Prencipi Nazionali, si ritrovano fermi di non permettere un'elezione di Roma contro l'antico costume di elegersi il Patriaca dalla Nazione, e che al più si dovesse tentare una nuova elezione da farsi da tutti li Vescovi, con tutto ciò, la Santità di Nostro Signore confidava nella Provvidenza Divina, che quella dovesse consolare il di lui zelo, ne dubitava in alcun modo dell'effettiva esecuzione di quanto dalla Sede Apostolica era stato risoluto.

Alla fine poi volendo il Signore Iddio consolare il Sommo Pontefice, con far che restasse adempito il di lui desiderio, e sollecitudine per la tranquillità e pace di quella Chiesa e Nazione: fu ricevuta dal Signor Cardinal Petra una lettera scrittagli da Saida, sotto li 16. Ottobre dell'anno scorso, colla quale venivagli avvisato, che finalmente dopo molte cure e diligenze per superare le gravi difficoltà promosse contro la provvista di Roma, e che al più si dovesse fare nuova elezione da tutti li Vescovi, era stato ot-

tenuto il fine desiderato: e che ciò era accaduto colla rinunzia de' due pretesi eletti Patriarchi, ed *istallazione* in Patriarca di Mosignor Simone promosso dalla Santità Sua al Patriarcato, e che lo scisma era estinto coll'unione d'ambi i partiti, e che finalmente l'eletto Patriarca, e tutti i Vescovi avevano accettato con somma ubbidienza e rassegnazione la conserma del Sinodo Nazionale totalmente, secondo la forma dalla Santità Sua nel Breve prescritta. Soggiugnevasi in oltre, che per la partenza improvvisa di una nave Francese, non poteva detto Padre Ablegato distendersi nel fare un distinto racconto dell'operato, ma bensì assicurò, che in breve si sarebbero mandati qui due Religiosi con una distinta relazione di tutto il successo, e di tutto ciò, che dovea farsi. Tal lettera poi non pervenne qui, se non nel passato Mese di Febrajo 1744. da Marseglia. Ma de' Religiosi, che era stato scritto, doversi qui inviare, sì per la stagione contraria, come spezialmente a cagione delle Quarantene correnti, per il sospetto del morbo già noto, non se ne avea notizia veruna; sino a tanto che nel Mese di Aprile pervennero al detto Sig. Cardinal Petra lettere scrittegli dai suddetti due Religiosi, i quali si ritrovavano nel Lazaretto di Marseglia. Questa lettera era scritta sotto li 4. Aprile prossimo passato: in essa significavano, che per altri 20. giorni sarebbero stati nel Lazaretto, e poi si sarebbero posti in viaggio a questa volta, per consegnare tutte le scritture necessarie, ricevute dal Padre Ablegato, e per eseguire la loro incombenza. Ma essendosi poi molto più ritardata la venuta dei detti Inviati, a cagion forse delle note difficoltà del commercio; pare intanto opportuno, per seguir l'ordine nelle cose da narrarsi, raccontare, come fin dal Mese di Marzo prossimo passato il detto Sig. Cardinal Petra ricevè lettera dal Console, che è incaricato degli affari di Francia in Saida, colla data de' 20. Ottobre dello scorso anno, colla quale dopo di avere avvisato di aver ricevuto la lettera del medesimo Signor Cardinale, colla quale esse Console veniva pregato di dare ogni ajuto al P. Ablegato per poter eseguire, quanto la S. Sede avea ordinato, soggiugne, che di già egli aveva adempito una tal incombenza colla necessaria protezione del Duca de' Drusi, detto l'Emir, che domina il Paese, col quale s'era interposto, acciocchè colla sua autorità avesse fatto sì, che quei Nazionali ubbidissero alle disposizioni del Papa, e che ciò avea fatto, inviando un Dragomanno per maneggiare questo sì importante affare con esso Principe, il quale con somma convenienza promise di far ciò, che, coll' osservanza della parola, e promessa, l'effetto ha fatto conoscere; perciocchè il medesimo Principe *dichiarò altamente, che egli pretendeva, che tutti i Cristiani del suo governo si sottomettessero alla deci-*

decisione del Sommo Pontefice. Ove è cosa notabilissima il considerare, che un Principe Infedele ordinò, che i Cristiani ubbidissero al Capo della loro Fede, che è il Sommo Pontefice.

Essendo poi, nel dì 31. Maggio del presente anno pervenuti da Marseglia i suddetti due Religiosi Minori Osservanti di Terra Santa, inviati dal P. Giacomo di Lucca suddetto, Ablegato della Sede Apostolica, e dalla Nazione Maronita, esibirono al Sig. Cardinal Petra Prefetto di Propaganda in nome del Patriarca, e di detta Nazione Maronita gl'infrascritti Dispacci, che erano in lingua Siriaca, ed Araba, e che poi qui da Periti Nazionali furono interpretati. Detti Dispacci contenevano le cose seguenti, cioè.

Atto pubblico di Monsignor Simone Pietro Evodio eletto dalla Santità di Nostro Sig. Papa Benedetto XIV. Patriarca Antiocheno, con cui deputa Monsignor Assemanni, per prestare a suo nome, e della Sede Antiochena totale ubbidienza alla S. Sede Apostolica, e per chiedere ed ottenere da Sua Santità il Pallio.

Una lettera di Monsignor Patriarca a Sua Santità, con cui cerziorandola dell'arrivo del P. Giacomo da Lucca Ablegato Apostolico colli Brevi Pontificj, dichiara, che in ubbidienza di Sua Santità, e della Sede Apostolica, ha accettato il grado Patriarcale Antiocheno de' Maroniti, conferitogli da Sua Beatitudine, senza suo merito, e quindi destina Monsignor Assemanni per suo Procuratore, per chiedere, ed impetrargli il Pallio; e che egli ha ricevuto, ed accettato con i suoi Vescovi il Sinodo Libanese confermato con Brevi Apostolici, avendone giurato tutti l'esecuzione, e si raccomanda alle orazioni di Sua Santità Vicario di Dio in terra.

Una Lettera degli Arcivescovi, e Vescovi Maroniti a Sua Santità, i quali con tutto ossequio significano di aver reso l'omaggio di ubbidienza a Monsignor Simone Arcivescovo di Damasco, creato loro Patriarca immediatamente da Sua Santità, qual'omaggio si prestò in riverenza della S. Sede Apostolica, pietra e fondamento della retta fede, per cui si dichiarano prontissimi a spargere il sangue, come consegnata a loro da' Santi Apostoli. In oltre, che hanno con tutta ubbidienza accettata la conferma del Sinodo loro Libanese, contenuta ne' Brevi Apostolici, e promettono d'adempirne gli Statuti, come ossequiosissimi figli agli Oracoli del Padre: Supplicano di più la Suprema autorità di Sua Beatitudine a decorare col Pallio il mentovato loro Patriarca, e di aggraziarlo delle consuete grazie spirituali. In ultimo ringraziano Sua Beatitudine, per l'affetto, e cura speciale, che porta alla Nazione Maronita.

Monsignor Elia Arcivescovo di Arca, uno degli eletti Pa-

triarchi da' Vescovi nello Scisma, con lettere dirette alla Santità di N. Sig. espone divotamente all'Apostolico Trono, qualmente dalle mani del P. Giacomo di Lucca ha ricevuto il Breve da Sua Santità inviatogli, e che prontamente ubbidirà a suoi oracoli, co' quali la medesima Santità Sua ha cassato la sua elezione, come quelli usciti fossero dalla bocca stessa di S. Pietro, di cui è Successore, come libro scesogli dal Cielo, aggiungendo, che chi ubbidisce al Pontefice, ubbidisce a Dio stesso, ed a Dio disubbidisce, chi disubbidisce al Pontefice Romano; che perciò egli ha subito dato omaggio d'ubbidienza a Monsignor Simone Pietro Evodio, creato da Sua Beatitudine Patriarca, dichiarando di portare in ciò pazientemente la Croce di Cristo, a tenore dei salutari avvisi di Sua Santità.

Una Lettera a Nostro Signore de' Principi Gazeni Maroniti a nome di tutti i secolari, esponendo al Sommo Pontefice de' Pontefici, successore di San Pietro, e Pastore universale, di avere con tutta prontezza, e comune consenso ricevuto, riconosciuto, ed ubbidito a Monsignor Simone Patriarca costituito, e creato da Sua Santità con Brevi Apostolici colà trasmessi per il Padre Giacomo di Lucca Ablegato, senza che alcuno fiatasse in riverenza della Sede Apostolica, Pietra fondamentale della retta Fede, per la quale si dichiarano dispostissimi a spargere il sangue, come tramandata loro da' Santi Apostoli, e dagli antichi Padri. Rendono infinite grazie a Sua Beatitudine, che con tanto affetto, e cura paterna riguardi la Nazione Maronita, massime in tempo di tanta tribolazione.

Un Atto pubblico di attestato delli Vescovi Maroniti sotto li 11. Ottobre 1743.

Gli Arcivescovi e Vescovi Maroniti attestano, che a' 7. Ottobre 1743. alle ore 4. dopo mezzo giorno si congregarono nella Chiesa de' Frati Minori in Larissa Convento posto nel Kesroano per ordine del Reverendissimo Padre Giacomo di Lucca Ablegato; ove si lesse loro; I. il Breve della deputazione dell'Ablegato; II. il Breve dell'annullazione dell'una, e dell'altra elezione da essi già fatta al Patriarcato in persona delli Monsignori Elia, e Tobia; III. il Breve, con cui Sua Santità creava per loro Patriarca Antiocheno Monsignor Simone Pietro Evodio Arcivescovo di Damasco; Cui immediatamente dopo postolo a sedere presso l'Altare, tutti gli Arcivescovi, e Vescovi, *nemine excepto*, con tutta soggezione prestarono omaggio di ubbidienza: Che nel dì 11. del medesimo mese di Ottobre in presenza di detto Ablegato, e di tutti i Prelati, Monsignor Elia loro Decano consagrò esso Monsignor Simone in Patriarca Antiocheno, secondo il Rito de' Maroniti, con applauso universale, e quiete.

Questo Atto, essendo prima steso in lingua Italiana, si legge

dopo di ciò voltato nell'Arabica, e sottoscritto da tutti i Vescovi nella maniera, che siegue -- Elia d'Arca -- Filippo Lister -- Stefano di Botri -- Gabrielle d'Arci -- Ignazio di Tiro -- Giovanni di Berito -- Michele di Pancade -- Tobia di Napolosa, il quale da Cipro si era trasferito preteso Patriarca a detta Chiesa.

Il Giuramento di fedeltà a Sua Santità, e Santa Sede, prestato avanti l'Ablegato Apostolico dal detto Simone Patriarca eletto da Nostro Signore, sottoscritto da esso, e firmato col suo Sigillo.

La Professione di Fede fatta in lingua Italiana, e mandata alla Santa Sede da Monsignor Simone, creato Patriarca Antiocheno dalla Santità di Nostro Signore Papa Benedetto XIV., sottoscritta di suo pugno, e firmata col suo Sigillo.

Parimente fu trasmesso dall'Ablegato l'Atto dell'assoluzione, dalle Censure, e dispensa dall'irregolarità in virtù delle facoltà concessegli nel suo Breve Apostolico di deputazione, che comparti alli suddetti due Monaci Maroniti eletti Vescovi da Monsig. Tobia preteso Patriarca, ed al suddetto Vescovo Soriano, che intervenne nella consagrazione di essi illecitamente fatta.

Furono dichiarati da detto Ablegato usando le sue facoltà per validi, e sanati tutti gl'atti fatti da detti Patriarchi eletti sino al giorno dell'intimazione, e pubblicazione de' Brevi di cassazione, rimettendo loro l'esazioni fatte a titolo, e nome della Sede Patriarcale, *cum onere propriæ conscientiæ pro indemnitate ejusdem Sedis*.

Dichiarò finalmente restare il buon nome, e fama di essi due Prelati eletti da' Vescovi immune da ogni macchia, e pregiudizio, che dalle scritture fatte *hinc inde* prodotte in Roma, potrebbe loro provenire.

Concedette parimente le Indulgenze, e gl'Altari privilegiati per detta Nazione secondo l'Indulto benignamente da Sua Santità concesso nel medesimo Breve di deputazione.

Oltre le dette lettere, fu da' detti Religiosi inviati consegnata al detto Sig. Cardinale anche una compita relazione, fatta dal detto Padre Ablegato di quanto a lui era accaduto, con un giornale distinto in riguardo all'esecuzione di detta sua Ablegazione felicemente terminata, con aver superare tutte le difficoltà opposte, e coll'essersi accettata la cassazione delle due elezioni fatte da' Vescovi, riconosciuto il nuovo Patriarca Monsig. Simone Pietro Evodio eletto da Sua Santità, precedente il discioglimento dal vincolo dell'Arcivescovado di Damasco, che detto Eletto aveva, con esser seguita l'ubbidienza di tutti i Vescovi, Clero, e Nazione al detto Patriarca eletto, e sua consagrazione secondo il costume fatta dallo stesso Monsignor Elia, uno degli eletti da' Vescovi, la di cui elezione fu poi dalla Sede Apostolica cassata. In oltre l'ubbidienza promessa da' Vescovi per l'esecuzione del Sinodo Nazionale, di-

stri-

ſtribuzione degl'Ogli Santi gratis, eſazione de' Suſſidi a favore del Patriarca, e numero ſtabilito con li termini delle Dioceſi nella forma de' Decreti della Sede Apoſtolica, e Sommo Pontefice, contenuti nelli Brevi Apoſtolici ſpediti per la conferma di detto Sinodo. Aggiugnendoſi anche, che, per il felice eſito di tal pericoloſo affare, molto giovò l'Emir, o ſia Duca di Druſi, Governatore infedele; il quale ſi dichiarò, che intendeva, che da' Veſcovi, e Criſtiani ſuoi ſudditi ſi doveſſe ubbidire alle diſpoſizioni del Papa. Che di più per queſt'affare aveſſe ancora molto cooperato il Conſole di Francia in Saida; e che ſpezialmente abbiano di molto contribuito al felice eſito le preventive facoltà di grazie, che tanto providamente la Santità Sua concedette all'Ablegato, di poter perdonare, ed aſſolvere tutti i colpevoli dello ſciſma ſuſcitato: e che sì una tal indulgenza, sì poi, ſopra tutto, la preſerva dell'elezione in futuro del Patriarca, laſciata alli Veſcovi *juxtà morem*, dalla gran mente della Santità di Noſtro Signore, ſpiegata nel Breve dell'elezione di Monſignor Simone, ſu la baſe e fondamento della quiete ſeguita. E finalmente riferiva, eſſere ceſſato lo ſciſma, ſeguita l'unione de' Partiti, reſtato tranquillo il tutto, ed aſſoluti i due Veſcovi Monaci Maroniti illegitimamente conſagrati, unitamente col Veſcovo Soriano d'altro Rito conſagrante, avendo eſſi con ogni ubbidienza ricevuto le penitenze impoſte loro nel Breve.

Avendo pertanto la Santità di Noſtro Signore avuto, come convenivaſi, una diſtinta notizia di tutte le ſuddette operazioni, e lettere concernenti la ceſſazione dello ſciſma della Nazione Maronita ~~con tanta felicità di eſito effettuata,~~ ha reſo ſpezial ringraziamento a Sua Divina Maeſtà, ed ha ſtabilito, che in un Conciſtoro, che terrà de' Signori Cardinali, ſi debba fare ogni atto neceſſario, perchè reſti appurata la ceſſazione dello ſciſma, e ſpezialmente a fine di concedere il Pallio Patriarcale al ſuddetto Monſig. Simone Pietro Evodio Patriarca Antiocheno de' Maroniti eletto dalla Santità Sua, il qual Conciſtoro ſtaſſi attendendo, e ſe ne publicarà ſuſſequentemente l'Atto.